



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

AREA 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

☎ 091/8711333-356 (PBX) Fax 091/8711329

www.comune.misilmeri.pa.it

Ai sensi dell'art. 3 avente per oggetto "Obblighi di trasparenza tramite siti internet" dell'allegato A della DELIBERAZIONE del 31 OTTOBRE 2019 n. 444/2019/R/RIF dell'A.R.E.R.A. (AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE) avente per oggetto DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI si comunica quanto segue:

a) ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti:

La ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, della raccolta e trasporto, dello spazzamento e lavaggio delle strade è il seguente:

Comune di Misilmeri (PA)
(Città Metropolitana di Palermo)
Piazza Comitato 1860 n. 26
90036 Misilmeri (PA)
Partita I.V.A.02403880822
Cod. Fisc. 86000450824
Codice ISTAT 082048

b) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti:

recapiti telefonici: 091/811356-333-300

recapiti postali:

Comune di Misilmeri (PA)
(Città Metropolitana di Palermo)
Piazza Comitato 1860 n. 26
90036 Misilmeri (PA)
Partita I.V.A.02403880822
Cod. Fisc. 86000450824
Codice ISTAT 082048

recapiti di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami: r.raffa@comune.misilmeri.pa.it, g.cangialosi@comune.misilmeri.pa.it, lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it

recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti:

Comune di Misilmeri (PA)
(Città Metropolitana di Palermo)
Piazza Comitato 1860 n. 26
90036 Misilmeri (PA)

II° Piano – Area 5 LL.PP. e manutenzioni

Giorni ed orari di ricevimento:

martedì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle 18,00 ed
il giovedì dalle ore 08,00 alle ore 12,00

c) modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile:

Non esiste una modulistica per la eventuale segnalazione di reclami dei cittadinii quali possono se vogliono comunicare eventuali disagi tramite contatto telefonico o tramite mail o tramite pec o comunicarlo di presenza nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico.

d) calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione;

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
Nella Frazione di Portella di Mare						
Organico – pannolini/pannoloni/assorbenti	Plastica – vetro/metalli	Organico – pannolini/pannoloni/assorbenti	carta e/o cartone	Indifferenziata	Organico – pannolini/pannoloni/assorbenti	/////
Tutto il resto del paese (centro e Contrade)						
Organico – pannolini/pannoloni/assorbenti	Plastica – vetro/metalli	Organico – pannolini/pannoloni/assorbenti	carta e/o cartone	Organico – pannolini/pannoloni/assorbenti	Indifferenziata	/////

utenze commerciali

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
Organico	Plastica – vetro/metalli	Organico	carta e/o cartone	Indifferenziata	Organico	/////

Allo stato attuale non sono presenti C.C.R. autorizzati secondo la normativa vigente (D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.), pertanto vengono utilizzate n. 2 aree temporanee e provvisorie a supporto della raccolta porta a porta individuate con specifica ordinanza contingibile ed urgente:

- Area ubicata in via Longo s.n.c. nei pressi dell'Ufficio Postale a supporto della raccolta dei R.A.E.E. ed A.E.E. del tipo R1, R2, R3, R4 ed R5 ove gli utenti possono conferire queste tipologie di rifiuti n. 2 volte a settimana il martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 previo contatto telefonico con l'Ufficio Tecnico;
- Area ubicata in C.da Segretaria/Incorvina nei pressi del Cimitero di C.da Segretaria ove possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto: organico, sfalci di potatura, pannolini/pannoloni/assorbenti, imballaggi in plastica, plastica rigida, carta e/o cartone,

indifferenziata, imballaggi in legno, ingombranti dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 10,30 previo contatto telefonico con l'Ufficio Tecnico.

Si precisa che In data 30 ottobre 2019 è stato trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta in C.da Cavallaro nel territorio del Comune di Misilmeri (PA), al fine di partecipare al bando di finanziamento di cui al D.D.G. n. 541 del 27/05/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - PO - FESR Sicilia 2014 - 2020 - Asse prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1.2 - "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta" - Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (A.R.O.), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adequamento di C.C.R. Allo data di compilazione della schede . Non sono presenti isole ecologiche.

e) informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta;

Tutte le informazioni relative ad eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta vengono fatte con degli avvisi pubblici che vengono pubblicati nella home page del sito istituzionale dell'Ente

f) istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto:

Le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani domestici e commerciali al servizio di raccolta e trasporto vengono disciplinate da apposita Ordinanza Sindacale e vengono comunicate ai cittadini/utenze commerciali tramite la consegna di un eco-calendario settimanale del servizio di raccolta che dalla data di avvio del servizio non risulta mai modificato.

g) Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile:

Allegata alla seguente comunicazione.

h) percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all'Articolo 10, commi 10.1 e 10.2:

Comune di Misilmeri (PA)					
TOTALE RIEPILOGATIVO					
ANNO	RSU 2015	RSU 2016	RSU 2017	RSU 2018	RSU 2019
RIFIUTI DIFFERENZIATI	152,240	501,050	1.486,890	3.906,200	6.460,000
RIFIUTI INDIFFERENZIATI	11.843,817	11.229,100	9.633,800	5.360,040	1.701,260
Totale rifiuti prodotti	11.996,057	11.730,150	11.120,690	9.266,240	8.161,260
% RD	1,27	4,27	13,37	42,16	79,15

i) calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta:

Il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade viene fatto giornalmente nelle ore mattutine dal lunedì al sabato nelle vie principali del paese e saltuariamente anche in vie secondarie tramite l'utilizzo della spazzatrice di proprietà comunale.

j) regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili;

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

A norma del comma 683 dell'articolo 1 della legge 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.

La suddivisione tra parte variabile e parte fissa dipende dalla natura dei costi.

secondo le disposizioni dettate dall'ARERA, nelle risultanze analiticamente indicate nel e di seguito sintetizzate:

Riepilogo costi	
COSTI VARIABILI	
CRT costi raccolta e trasporto rsu	779.967,95
CTS costi trattamento e smaltimento rsu	1.002.394,09
CTR costi di trattamento e riciclo	294.905,68
CRD costi per la raccolta differenziata	1.271.639,25
COItv costi operati incentivanti variabili	0
b(AR) proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	0
b(1+w)AR Conai ricavi dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	65.514,28
(1+y)RCtv/r componente a conguaglio relativa ai costi variabili	-177.395,55
Costi variabili effettivi	3.476.109,14
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente	0
Totale costi variabili TCV=CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r	3.476.109,14

COSTI FISSI	
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	135.864,39
CARC costi amministrativi di accertamento e riscossione	87.318,80
CGG costi generali di gestione	369.039,41
CCD costi comuni diversi (crediti inesigibili)	659.928,16
COal altri costi	6.540,83
Amm ammortamenti	8.092,00
Acc accantonamento	24.921,02
R remunerazione del capitale netto	72.724,00
COItf costi operati incentivanti fissi	0
(1+y)RCtf/r componente a conguaglio relativa ai costi fissi	-222.244,17
Df detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	13.398,00
Costi fissi effettivi	1.184.342,44
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente	0
Totale costi fissi TCF=CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r- Df	1.184.342,44
	0
Costi totali CT=TCV+TCF	4.660.451,58

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	8.329.405,58	Kg rifiuti utenze non domestiche	770.924,42	Kg totali	9.100.330,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 4.265.711,34	% costi fissi utenze domestiche	91,5 3%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 91,53\%$	€ 1.084.028,64
		% costi variabili utenze domestiche	91,5 3%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 91,53\%$	€ 3.181.682,70
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 394.740,24	% costi fissi utenze non domestiche	8,47%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 8,47\%$	€ 100.313,80
		% costi variabili utenze non domestiche	8,47 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 8,47\%$	€ 294.426,44

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2020 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche	€ 4.265.711,34	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 1.084.028,64
$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 3.181.682,70
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche	€ 394.740,24	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 100.313,80
$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 294.426,44

1	Un componente	DOMESTICA	0,721599	120,102814
2	Due componenti	DOMESTICA	0,837411	240,205629
3	Tre componenti	DOMESTICA	0,908681	307,763462
4	Quattro componenti	DOMESTICA	0,971041	390,334148
5	Cinque componenti	DOMESTICA	0,97995	444,380414
6	Sei o piu` componenti	DOMESTICA	0,944315	511,938248
1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	NON DOMESTICA	0,531077	1,546749
2	Cinematografi e teatri	NON DOMESTICA	0,413059	1,317601
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	NON DOMESTICA	0,403225	1,27941
4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	NON DOMESTICA	0,668763	1,936301
5	Stabilimenti balneari	NON DOMESTICA		
6	Esposizioni,autosaloni	NON DOMESTICA	0,491738	1,569664
7	Alberghi con ristorazione	NON DOMESTICA	1,190006	3,483051
8	Alberghi senza ristorazione	NON DOMESTICA	0,99331	3,097318
9	Case di cura e riposo	NON DOMESTICA	1,01298	3,154605
10	Ospedali	NON DOMESTICA		
11	Uffici,agenzie	NON DOMESTICA	0,973641	2,650479
12	Banche,istituti di credito e studi professionali	NON DOMESTICA	0,678598	2,165449
13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	NON DOMESTICA	1,022815	3,204254

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	NON DOMESTICA	1,327692	4,19341
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	NON DOMESTICA	0,78678	2,501533
16	Banchi di mercato beni durevoli	NON DOMESTICA		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b	NON DOMESTICA	1,317858	3,819134
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra	NON DOMESTICA	0,934302	2,940733
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	NON DOMESTICA	1,209675	3,830592
20	Attività industriali con capannoni di produzione	NON DOMESTICA	0,737607	2,421331
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	NON DOMESTICA	0,757276	2,463342
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	NON DOMESTICA	3,815887	9,326327
23	Mense, birrerie, amburgherie	NON DOMESTICA	3,05861	7,917066
24	Bar, caffè, pasticceria	NON DOMESTICA	3,225801	8,455564
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	NON DOMESTICA	2,134143	6,767507
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	NON DOMESTICA		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli	NON DOMESTICA	4,061756	8,948233
28	Ipermercati di generi misti	NON DOMESTICA		
29	Banchi di mercato genere alimentari	NON DOMESTICA		
30	Discoteche, night club	NON DOMESTICA	1,032649	2,86817

k) informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste dal regolamento comunale per la disciplina della IUC (*Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 25 marzo 2019*), dall'art.40 all'art. 45:

Art. 40. Riduzioni per le utenze domestiche (TARI)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 60%;

b) abitazioni, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare:

riduzione del 30%;

c) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 60%;

d) abitazioni, ricadenti in “zone non servite” dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la tassazione) se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, indicati al successivo art.47, 1° comma (30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassazione) e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni d'imposta successivi.

3. In relazione a quanto stabilito dal comma 660 della legge n.147/2013, e s.m.i, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, anche alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni utilizzate da nucleo familiare con residenza anagrafica nel Comune di Misilmeri e al cui interno siano presenti soggetti in possesso della certificazione di invalidità riconosciuta al 100%, si applicano le seguenti riduzioni:

- 25% in presenza di un soggetto invalido;
- 40% in presenza di due o più soggetti invalidi;

b) abitazioni utilizzate da nucleo familiare con residenza anagrafica nel Comune di Misilmeri e il cui reddito complessivo risulti inferiore al “minimo vitale” calcolato ai sensi dell'art.13 del vigente regolamento comunale per l'accesso ai servizi e agli interventi socio assistenziali:

riduzione del 50%. Il reddito considerato sarà quello risultante alla voce ISE dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente prodotta dal contribuente.

4. Le riduzioni di cui al precedente comma 3, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno in corso di tassazione), se debitamente dichiarate e documentate entro la data del 30 aprile dell'anno in corso di tassazione e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni successivi.- In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine del 30 aprile dell'anno in corso di tassazione, le riduzioni si applicano dalla data di presentazione della dichiarazione.- Per continuare ad usufruire negli anni successivi – e con decorrenza dal 1° gennaio – della riduzione di cui al precedente comma 3, lettera b), deve comunque essere prodotta dal contribuente, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni in corso di tassazione, l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita al reddito del precedente anno; in caso di presentazione dell'attestazione ISEE oltre la data del 30 aprile, la correlata riduzione si applica dalla data di presentazione dell'attestazione.-

5. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3., si applicano soltanto all'abitazione ove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica.-

5 bis. Ai sensi dell'art.1, comma 658, della legge n.147/2013, la sola quota variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche che aderiscono al compostaggio domestico nei modi e termini stabiliti dal relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 6.11.2018 e successive modifiche e integrazioni.- Il diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente comma viene riconosciuto con apposita attestazione resa dal competente ufficio comunale che gestisce il servizio di igiene ambientale.- Per l'anno di tassazione 2019 l'importo della riduzione di cui al presente comma verrà quantificato a consuntivo, alla fine dell'anno, e riportato in detrazione, come credito del contribuente, nell'avviso di pagamento TARI dell'anno 2020.-

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate, di regola, a consuntivo, attraverso compensazione con la TARI dovuta per l'anno successivo.-

Art. 41. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (TARI)

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 25 marzo 2019)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) locali ed aree scoperte, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 60%

b) locali ed aree scoperte, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. Si applicano il 2°, 6° e 7° comma dell'articolo precedente.

Art. 42. Riduzioni per il riciclo (TARI)

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 649 dell'art.1 della legge n.147/2013, e s.m.i, le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa, sulla base delle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, come definita dall'art.183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n.152/2006.

2. Il conferimento da parte delle utenze non domestiche, presso stazioni ecologiche o centri di raccolta individuati dal Comune, di rifiuti assimilati derivanti dalla raccolta differenziata, viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo di cui al precedente comma 1.-

3. La riduzione di cui ai precedenti commi viene riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti potenziali di produzione "Kd" fissati dal Comune per ciascuna categoria di attività.- La riduzione così applicata non può essere superiore, comunque, al 40% della quota variabile della tariffa.-

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il perentorio termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, consegnando al Comune la necessaria documentazione dimostrativa. Nei casi di cui al precedente comma 2, la richiesta e la documentazione dimostrativa non sono necessarie ove i relativi dati siano già in possesso del Comune.- La riduzione opera, di regola, a consuntivo, attraverso compensazione con la TARI dovuta per l'anno successivo.-

Art. 43. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (TARI)

1. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste totalmente al di fuori dei centri urbani e delle zone di fatto servite, per come risultanti dalle perimetrazioni planimetriche elaborate dall'ufficio comunale che attende al servizio di gestione dei rifiuti. Il predetto ufficio nel definire le perimetrazioni terrà conto dei punti di conferimento esistenti sul territorio. La riduzione di cui al presente comma si applica anche in mancanza di specifica dichiarazione da parte del contribuente.

2. Sino alla data di approvazione, con provvedimento del funzionario comunale responsabile del servizio di gestione dei rifiuti, delle perimetrazioni planimetriche di cui al precedente comma 1., la riduzione al 40% si applica sulla base delle disposizioni regolamentari già previste per la TARSU.-

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione è applicata, con criterio proporzionale, limitatamente ai giorni completi di disservizio.

Art. 44. Agevolazioni ed esenzioni (TARI)

1. Sono esenti dalla TARI:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti religiosi ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi destinati all'uso abitativo o a usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Art. 45. Cumulo di riduzioni e agevolazioni (TARI)

1. Le riduzioni e le agevolazioni sono cumulabili tra loro sino ad un massimo di due, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente. In caso di cumulo ciascuna riduzione o agevolazione opera sull'importo ottenuto dall'agevolazione o riduzione precedentemente considerata, iniziando da quella più favorevole al contribuente.

l) estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti: Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 30 luglio 2020;

m) regolamento TARI (Delibera Consiglio Comunale "Approvazione Regolamento IUC) *Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 25 marzo 2019*) Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Nel merito bisogna far riferimento al Regolamento Comunale del 17.08.2016 per la raccolta differenziata. Recepimento articolo 3 commi 1 e 2 dell'Ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana. Integrazione del vigente regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/08/2016.

n) modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:

il pagamento si effettua tramite F24 allegati all'avviso di pagamento presso sportelli bancari o postali senza il pagamento di commissioni di versamento;

o) scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso:

1^ rata: entro il 16 settembre 2020;

(con facoltà di versamento entro tale data anche in unica soluzione)

- 2^ rata: entro il 16 ottobre 2020;
- 3^ rata: entro il 16 novembre 2020;
- 4^ rata: entro il 18 gennaio 2021;

p) informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto: **in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ed è pari al 2% per ciascun giorno di ritardo. Il tasso di interesse è quello legale maggiorato dell'1,5 per cento.**

q) procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile:

Queste informazioni sono reperibili direttamente all'Area 8 - SERVIZI TRIBUTARI Ufficio AREA 8 - SERVIZI TRIBUTARI FACENTE CAPO ALLA dott.ssa Francesca POLITI, e-mail: servizitributari@comune.misilmeri.pa.it, PEC: servizitributari@pec.comune.misilmeri.pa.it, tel. 0918711341-0918711352-0918711378, giorni ed orari di ricevimento al pubblico: MARTEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Fino al 31/12/2020, il ricevimenti del martedì pomeriggio non sarà effettuato.

r) indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: Il Comune di Misilmeri, non ha ancora attivato questa opzione;

s) eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità:

Misilmeri lì, mercoledì 02 settembre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
F.to (Geom. Rosolino Raffa)

IL RESPONSABILE DELL'AREA 8
F.to (Dott.ssa Francesca Politi)